

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
DELLA REGIONE CALABRIA 2014 – 2020**

**DISPOSIZIONI PROCEDURALI
PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO**

| Misura 10 – Pagamenti Agro-Climatico-Ambientali (art. 28, Reg. UE 1305/2013) | |
|---|--|
| Intervento 10.01.10 | Tecniche di utilizzazione degli effluenti zootecnici per la riduzione delle emissioni di ammoniaca |
| Focus Area | 5D |
| Finalità | L'intervento riduce le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura. |
| Destinatari | Aziende agricole, singole o associate, che praticano la zootecnia in Calabria. |
| Dotazione Finanziaria | € 2.000.000,00 |
| Settore Centro di Responsabilità | Settore 6 "Ambiente e Zootecnia" |
| Responsabile del procedimento/responsabile di misura | Dott. Gregorio Caracciolo |
| Dirigente del Settore | Arch. Giovanni Pandullo |
| Contatti | Recapito telefonico 0961-853136 Pec: zootecnia.agricoltura@pec.regione.calabria.it |

1 Domanda iniziale

1.1 Modalità di presentazione della domanda di sostegno/pagamento

È possibile presentare domande di sostegno/pagamento a valere sulla Misura/Intervento.

Le domande, volte ad ottenere la concessione degli aiuti, formulate esclusivamente sugli appositi modelli (è obbligatorio compilare i campi relativi all'indicazione dei recapiti telefonici e della PEC dei soggetti richiedenti) devono essere prodotte utilizzando la funzionalità on line messa a disposizione dall'Organismo Pagatore ARCEA disponibile mediante il portale SIAN (www.sian.it), per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP ARCEA.

Non sono accettate e quindi ritenute valide le domande che pervengono con qualsiasi altro mezzo all'infuori di quello telematico.

Unitamente alla domanda dovrà essere compilata l'allegata check list di verifica documentale (Quadro N) da parte del beneficiario che deve sottoscriverla.

L'utente abilitato effettua la fase di compilazione della domanda secondo le procedure dell'Organismo Pagatore ARCEA.

Si evidenzia che solo con la fase del rilascio telematico la domanda si intende effettivamente presentata all'Organismo Pagatore ARCEA.

1.2 Documentazione richiesta per la domanda iniziale

La presentazione delle domande di sostegno/pagamento, come illustrato nell'articolo precedente, presuppone l'utilizzo della modulistica predisposta dall'Organismo Pagatore ARCEA. Il richiedente, con la sottoscrizione della domanda, assume, quali proprie, le dichiarazioni e gli impegni di carattere generale riportate nella stessa.

La domanda comprende, in particolare, le dichiarazioni e gli impegni che il richiedente è tenuto a sottoscrivere, sia come requisiti e prescrizioni che l'azione prevede e sia come impegno a rispettarli per l'intero periodo di esecuzione/attuazione.

I dati e le dichiarazioni contenuti e sottoscritti dagli interessati nelle domande devono essere veritieri e hanno valore di dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà rilasciate ai sensi del "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione Amministrativa" (D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000). Se nel corso dei controlli, anche effettuati ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, sono individuate delle irregolarità o delle omissioni, rilevabili d'ufficio non costituenti falsità, si darà notizia all'interessato di tale irregolarità. In mancanza di regolarizzazione o di completamento della dichiarazione, il procedimento non ha seguito.

Qualora nel corso dei controlli delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del loro contenuto, oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria, il richiedente, fermo restando quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà al recupero delle somme indebitamente percepite (articolo 75 - Decadenza dai benefici).

Per la Misura si farà riferimento alla documentazione necessaria alla costituzione del fascicolo aziendale.

Per quanto riguarda la documentazione specifica richiesta per l'intervento 10.01.10, si rinvia alle disposizioni attuative.

1.3 Conservazione domanda di sostegno/pagamento

La domanda di sostegno/pagamento rilasciata dal SIAN e la relativa documentazione da allegare, devono essere trattenute presso il CAA.

1.4 Termini per la presentazione delle domande

La presentazione delle domande di riconferma è possibile a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale www.calabriapsr.it e viene stabilito che:

- le stesse dovranno essere presentate attraverso il portale Sian entro il 16 maggio 2022;
- per la tempestiva presentazione, farà fede la data di rilascio informatico sul sistema Sian.

Ai sensi dell'art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014, le domande possono essere presentate con ritardo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto del 16 maggio. In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe diritto se avesse inoltrato in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo. Le domande iniziali pervenute oltre il 10 giugno 2022, sono irricevibili;

Non potranno essere accettate e saranno dichiarate immediatamente inammissibili

- le domande presentate trascorsi i 25 gg dalla data di scadenza;

- quelle sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato o prive di sottoscrizione.

1.5 Modifica domanda iniziale

Entro il 31 maggio è possibile presentare una “domanda di modifica” (art. 15 reg. UE n. 809/2014) di alcuni dati della domanda iniziale precedentemente presentata. La compilazione e presentazione delle domande è effettuata in via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall’Organismo Pagatore ARCEA sul portale SIAN.

Occorre indicare il numero della domanda iniziale che si intende modificare e sostituire, nel campo “in sostituzione della domanda”.

Qualora vengano presentate, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera valida l’ultima pervenuta. La presentazione di una domanda di modifica oltre il termine del 31 maggio 2022 comporta una riduzione dell’1% per giorno lavorativo di ritardo sino al 10 giugno 2022.

Non potranno essere accettate e saranno dichiarate immediatamente inammissibili:

- le domande presentate oltre il termine;
- le domande che non contengano l’indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, in tal caso viene presa in considerazione l’ultima domanda di modifica valida o quella iniziale;
- quelle sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato o prive di sottoscrizione.

Con le stesse modalità, in qualsiasi momento, successivamente alla presentazione, sarà possibile presentare una domanda di modifica per ritiro parziale o totale (art. 3 reg. UE n. 809/2014) tramite compilazione dell’apposito modello di comunicazione su SIAN.

L’autorità competente esegue l’istruttoria della comunicazione di ritiro, valutandone gli effetti connessi all’interruzione degli impegni assunti dal beneficiario.

1.6 Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa

Le domande di sostegno, o le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati nei casi di errori palesi (art. 4 reg. UE n. 809/2014) riconosciuti dall’autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

Si considera errore palese quindi quello rilevabile dall’Amministrazione sulla base delle ordinarie, minimali attività istruttorie.

Vengono indicate le seguenti tipologie di errori che possono essere considerate come errori palesi:

- errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo;
- incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo;
- errori individuati a seguito di un controllo di coerenza (informazioni contraddittorie: incongruenze nei dati indicati nella stessa domanda, incongruenze nei dati presenti nella domanda e nei relativi allegati).

NON si considerano errori palesi:

- la mancata o errata indicazione degli interventi oggetto della domanda;
- la mancata presentazione della documentazione considerata essenziale per la ricevibilità o necessaria per l’ammissibilità;
- la mancata o errata documentazione relativa alle condizioni di accesso o ai requisiti utili al calcolo dei punteggi.

1.7 Delega, variazioni e integrazioni

Il soggetto richiedente, dopo la presentazione della domanda, è tenuto a comunicare agli uffici istruttori eventuali variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda di sostegno e nella documentazione allegata. Le comunicazioni trasmesse dal richiedente successivamente alla scadenza al termine per la presentazione della domanda e riguardanti dati rilevanti per l'ammissibilità non saranno tenute in considerazione ai fini della determinazione dell'esito istruttorio. Qualora per lo svolgimento della istruttoria sia necessario acquisire ulteriore documentazione, al richiedente viene inviata una richiesta motivata di integrazione contenente l'elenco completo dei documenti da integrare nonché il termine perentorio entro il quale dovrà essere prodotta la documentazione richiesta, pena il mancato esame della medesima. Si prevede che le comunicazioni del beneficiario siano effettuate tramite PEC.

2 Istruttoria di ricevibilità/ammissibilità

I procedimenti amministrativi riguardanti le domande di contributo del Programma di Sviluppo Rurale vengono gestiti in conformità alle disposizioni nazionali che garantiscono la partecipazione dell'interessato al procedimento amministrativo e in particolare alla L.241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e ss. mm. e ii.

Per ciascuna domanda di aiuto, ai sensi della L.241/90 e ss. mm. e ii., il responsabile del procedimento amministrativo è identificato nel Centro di Responsabilità pro-tempore, ovvero, in assenza, nel Dirigente di Settore pro-tempore.

2.1 Controlli amministrativi in fase di istruttoria

I controlli di ricevibilità riguarderanno il rispetto della tempistica fissata per la presentazione delle domande nonché la completezza della documentazione richiesta dal presente bando.

I controlli di ammissibilità avranno ad oggetto l'esattezza dei dati dichiarati in domanda, la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di ammissibilità per la concessione del sostegno, ivi compresa la verifica amministrativa degli impegni assunti.

Lo svolgimento dei controlli amministrativi può avvenire attraverso il sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) - anche con l'ausilio delle VCM (Controllabilità e Verificabilità delle Misure, implementate e validate congiuntamente, dall'Autorità di Gestione e da ARCEA, per consentire di controllare e verificare i pagamenti delle Misure ed i rischi connessi) dell'Organismo Pagatore (ARCEA) - nell'ambito del sistema SIAN. Ciò presuppone che alcune attività di controllo siano svolte o coordinate da ARCEA OP e pertanto le fasi che ne conseguono e le relative scadenze potranno subire modifiche in ragione dell'operatività della stessa nonché delle direttive impartite dai competenti uffici di coordinamento.

2.2 Cause di inammissibilità

Non saranno ammissibili le domande:

- presentate da soggetti non aventi i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dal presente Bando;
- domande non firmate con le modalità previste dal presente bando;
- domande erronee, salvo il caso di errori palesi riconosciuti dall'Amministrazione;
- domande non complete della documentazione richiesta per le singole misure/operazioni.

2.3 Completamento istruttoria. Pubblicazione degli elenchi regionali delle domande di sostegno ammissibili e comunicazione di finanziabilità

Gli elenchi regionali provvisori delle domande di sostegno ammesse o dichiarate inammissibili e/o non finanziabili sono approvati con decreto dirigenziale.

La pubblicazione del decreto di approvazione dell'elenco provvisorio nel BURC e nel sito istituzionale dell'AdG (www.psrcalabria.it) funge da comunicazione di conclusione del procedimento ai sensi dell'art.8, comma 3 della L.241/90 e ss. mm. e ii.

A pena di inammissibilità, entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione nel sito istituzionale dell'AdG (www.calabriapsr.it) del decreto dirigenziale di approvazione degli elenchi regionali provvisori - l'istante può richiedere il riesame e la definizione della propria posizione al Centro di Responsabilità/operazione, attraverso PEC.

Gli elenchi regionali definitivi delle domande di sostegno ammesse o dichiarate inammissibili e/o non finanziabili sono approvati con decreto dirigenziale.

La pubblicazione del decreto di approvazione dell'elenco definitivo nel BURC e nel sito istituzionale dell'AdG (www.psrcalabria.it) funge da comunicazione di conclusione del procedimento ai sensi dell'art.8, comma 3 della L.241/90 e ss. mm. e ii.

I premi/importi ammissibili restano, in ogni caso, subordinati a eventuali riduzioni e/o esclusioni, sulla base dei necessari controlli amministrativi da espletarsi sulle domande di pagamento e previsti dalle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali, con particolare riferimento ai controlli del sistema informatizzato SIGC/VCM, effettuati da ARCEA per il tramite del SIAN/SIN, anche riferiti alle ulteriori verifiche dei requisiti di ammissibilità per la fase della domanda di pagamento (già effettuate per la fase della domanda di sostegno).

L'Autorità di Gestione ha avviato, con i Servizi della Commissione UE, interlocuzioni finalizzate alla modifica del PSR Calabria 2014/2022 per l'attivazione dell'intervento 10.01.10 "Tecniche di utilizzazione degli effluenti zootecnici per la riduzione delle emissioni di ammoniaca" e l'interlocuzione è tuttora in corso.

In particolare, in attesa degli esiti del negoziato si precisa che:

- il presente bando sarà ritenuto valido e spiegherà i suoi effetti unicamente dopo la formale approvazione delle modifiche del PSR Calabria da parte dei Servizi Comunitari. In particolare, le domande di aiuto/pagamento - annualità 2022 - Misura 10 - Intervento 10.01.10 potranno essere istruite e pagate solo all'esito del positivo riscontro da parte dei Servizi della Commissione;***
- che, sempre in caso di positivo riscontro da parte della Commissione, le pertinenti funzioni del sistema SIAN si intenderanno adeguate al fine di recepire gli effetti della modifica prevedendo, in particolare, l'adeguamento delle schede SIGC-VCM – Verificabilità e Controllabilità delle Misure in ragione della necessità di applicare e controllare l'impegno aggiuntivo, nonché l'adeguamento delle modalità di calcolo del premio da erogare;***
- che, in ogni caso le integrazioni terranno conto delle modifiche finali approvate dai Servizi della Commissione Europea le quali saranno tempestivamente rese note;***
- l'Amministrazione si riserva la facoltà, comunque, di subordinare i pagamenti ad eventuali riduzioni lineari dei premi e/o introduzione di tetti e/o rimodulazione della degressività, qualora l'effettiva dotazione finanziaria complessiva, comprensiva di eventuali economie rinvenienti dalle precedenti annualità, non sia sufficiente per la copertura di tutte le domande ammissibili;***
- i proponenti che presentano domanda di sostegno/pagamento non potranno vantare diritti né porre pregiudiziali nei confronti dell'Amministrazione Regionale, che dovrà ritenersi esone-rata da qualunque obbligo o vincolo nella concessione dei premi rispetto a quanto suddetto;***
- le superfici ammesse e i relativi premi/importi ammissibili a seguito dell'approvazione degli elenchi regionali definitivi restano, in ogni caso, subordinati, oltre che agli esiti del negoziato, anche ad eventuali sanzioni e/o esclusioni, sulla base dei necessari controlli amministrativi da espletarsi sulle domande di pagamento e previsti dalle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali, con particolare riferimento ai controlli del sistema informatizzato SIGC/VCM (Verificabilità e Controllabilità delle Misure, implementate e validate congiuntamente, dall'Autorità di Gestione e da ARCEA, per consentire di controllare e verificare i pagamenti delle Misure ed i rischi connessi), effettuati da ARCEA per il tramite del SIAN/SIN.***

Avverso il provvedimento di approvazione dell'elenco qualunque interessato può proporre:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dalla pubblicazione sul BURC;
o, in alternativa,
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla pubblicazione sul BURC.

3 Fasi di realizzazione e pagamento

3.1 Domanda di Pagamento

Trattandosi di impegno di durata annuale la domanda di sostegno campagna 2022 riveste anche la funzione di domanda di pagamento campagna 2022.

3.2 Istruttoria delle istanze di pagamento.

Laddove l'esito dei controlli di ammissibilità eseguiti a seguito dell'istruttoria sulle domande di sostegno non sia ostativo al pagamento stesso, occorre far presente quanto segue:

1. aziende non selezionate a campione:
il pagamento del sostegno può avvenire soltanto dopo l'esecuzione di tutti i controlli amministrativi/informatici (inclusi i controlli previsti nell'ambito del SIGC/VCM) eseguiti sul 100% delle domande di pagamento presentate per ciascuna misura del PSR e soltanto a condizione che sia stato iniziato il controllo sull'ultima azienda facente parte del campione;
2. aziende facenti parte del campione:
l'erogazione del sostegno può avvenire solo dopo il completamento di tutti i controlli di ammissibilità (controlli amministrativi/informatici, inclusi i controlli previsti nell'ambito del SIGC/VCM e controlli in loco). Nelle more dell'espletamento dei controlli in loco, può essere corrisposto per ciascuna domanda ammissibile al pagamento (campione e non campione), un anticipo fino al 75% del sostegno spettante, dopo che sono stati effettuati tutti i controlli amministrativi/informatici, inclusi i controlli previsti nell'ambito del SIGC/VCM.

L'anticipo deve essere versato anteriormente al 1° dicembre e non prima del 16 ottobre dell'anno di riferimento.

3.3 Controlli amministrativi

Tutte le domande sono sottoposte ai controlli amministrativi conformemente a quanto indicato dal SIGC/VCM. L'Organismo Pagatore ARCEA esegue, tra l'altro, i seguenti controlli:

- verifica di esistenza e congruenza dei dati anagrafici presenti in anagrafe tributaria, del dichiarante o del rappresentante legale;
- verifica della presenza dei titoli di conduzione dell'azienda secondo quanto previsto dal fascicolo aziendale;
- verifica della consistenza zootecnica dell'azienda anche attraverso la verifica incrociata con il sistema di identificazione e di registrazione degli animali (BDA);
- verifica di compatibilità delle dichiarazioni contenute nelle domande presentate per lo sviluppo rurale con quelle presentate per altri regimi di aiuto;
- controlli specifici previsti per la Misura, con particolare riferimento alle VCM.

Il mancato rispetto degli impegni determina l'applicazione delle penalità previste dalla normativa nazionale, in particolare per la programmazione 2014-2020 si applicano i pertinenti Decreti Ministeriali ed i relativi provvedimenti regionali di recepimento: questi ultimi riferiti, tra l'altro, ai controlli amministrativi attraverso il SIGC/VCM (Controllabilità e Verificabilità delle Misure, implementate e validate congiuntamente, dall'Autorità di Gestione e da ARCEA).

Gli esiti di tali controlli sono recepiti dalle applicazioni SIAN di gestione delle domande di pagamento.

È soggetto a controllo il rispetto degli impegni a lungo termine.

Per la verifica del mantenimento degli impegni e del possesso dei requisiti di ammissibilità durante e alla fine del periodo di impegno e per la mancata presentazione di una domanda di pagamento in una qualsiasi campagna nel corso dell'impegno, si rimanda a eventuali successive istruzioni operative contenenti modalità e termini di controllo.

3.4 Erogazione dei premi

Il pagamento degli aiuti a ciascuno dei beneficiari verrà effettuato dall'Organismo Pagatore sulla base delle autorizzazioni alla liquidazione predisposte dalla Regione.

Il pagamento è effettuato esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati. Si farà riferimento al codice IBAN (e, se del caso, anche il BIC), indicato nella domanda (Quadro A, sez. II del modello di domanda).

Il produttore è tenuto a comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo contestualmente la certificazione aggiornata rilasciata dall'Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

Il beneficiario deve responsabilmente assicurarsi che il codice IBAN (e, se del caso, anche il BIC), lo identifichi quale beneficiario.

3.5 Chiusura del procedimento amministrativo

L'Organismo Pagatore ARCEA, responsabile del procedimento di liquidazione delle sovvenzioni comunitarie, aperto a seguito della domanda di pagamento ricevuta, cura la comunicazione di chiusura dello stesso, notificando ai richiedenti l'esito positivo della domanda, avvalendosi del portale SIAN quale strumento telematico.

Il pagamento del sostegno nella misura richiesta – senza l'applicazione di riduzioni o esclusioni – vale come comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo. La notifica di chiusura del procedimento amministrativo con esito negativo o parzialmente negativo viene effettuata sempre avvalendosi del portale SIAN quale strumento telematico.

3.6 Controlli e sanzioni

In materia di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni a carico dei contributi pubblici previsti dal programma di sviluppo rurale si fa riferimento alle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali.

A riguardo si ribadisce che:

- il mancato rispetto degli impegni relativi alla condizionalità, comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata e frequenza dell'inadempienza in base alla normativa vigente;
- il mancato rispetto degli impegni specifici di misura/azione cui è subordinata la concessione del sostegno comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio, ossia l'importo complessivo dei premi spettanti ed eventualmente già erogati è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata dell'inadempienza. Si applicano le riduzioni e le esclusioni che sono disciplinate dai pertinenti Decreti Ministeriali e dai relativi provvedimenti regionali di recepimento: questi ultimi riferiti, tra l'altro, ai controlli amministrativi attraverso il SIGC/VCM (Controllabilità e Verificabilità delle Misure, implementate e validate congiuntamente, dall'Autorità di Gestione e da ARCEA).
- il calcolo per le riduzioni o esclusioni, relative al dato dichiarato superiore a quello accertato in fase di controllo, è effettuato sulla base di quanto disposto nel regolamento UE 640/2014 e successive mm e ii.

Si fa espressa riserva di modifica del presente Bando, aggiornandolo con le ulteriori disposizioni attuative ed integrative, con particolare riferimento alla materia di riduzioni, esclusioni, sanzioni verificabilità e controllabilità delle misure.

4. Rinvio

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia a quanto previsto nel PSR Calabria 2014/2020, alle norme procedurali fissate dall'Organismo Pagatore nonché alle vigenti norme comunitarie, nazionali e regolamentari.

